

Originale

Euro 26,40 di imposta di registrazione, compreso il 20% di I.V.A.

Atto notarile giugno 2011

Ricevuto da me, notaio pubblico con sede legale in X

Presso X presso cui mi sono recato e essendomi accertato dell'identità personale dei convocati dopo averne esaminato le generalità, sono comparsi di fronte a me :

1. Il Signor XY, nato il
2. Il, Signor X (si sono di fronte a me costituiti e reso agli atti il seguente CONTRATTO SOCIETARIO

Primo Azienda e sede

Secondo OGGETTO SOCIETARIO DELL'IMPRESA

- (1) Oggetto societario è rappresentato dalla gestione di un'impresa del settore alberghiero
- (2) Inoltre la Società ha diritto a tutte le azioni, negozi, e misure che appaiano utili al raggiungimento dell'oggetto societario, ed in particolare
 - a. Acquisto e gestione di, come anche la partecipazione ad altre imprese e società, come anche il rilievo della gestione e la rappresentanza di tali imprese e società;
 - b. Costituzione e gestione di succursali e filiali, come anche di unità produttive stabili dislocate in patria e all'estero.
 - c. Terzo CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della società è di 35.000 euro (euro trentacinquemila). Il capitale viene accollato e versato dagli azionisti come segue

- 1) La fondazione X si accolla una quota sociale iniziale per l'ammontare di 31.500 euro (trentunomilacinquecento euro) e versa perciò un versamento in contanti di 15.750 euro (quindicimilasettecentocinquanta euro)
- 2) Il Signor Magister X si accolla una quota sociale di 3500 euro (tremilacinquecento euro) e versa perciò 1.750 euro in contanti. (millesettecentocinquanta euro).

Quarto DURATA E ANNO D'ESERCIZIO

La durata della società è indeterminata. Il primo anno di esercizio inizia con la registrazione nel registro delle imprese e termina il successivo trentuno dicembre. Gli anni di esercizio successivi coincidono con l'anno solare.

QUINTO

Il numero degli amministratori non è limitato. Ogni amministratore rappresenta autonomamente, il potere di rappresentanza può tuttavia divergere dal presente statuto per deliberazione dei soci.

È necessario un consenso di tutti i soci si rende necessario in tutte le occasioni che non rientrano nella normale amministrazione societaria, in ogni caso nelle seguenti occasioni (negozi straordinari)

- Contratti che riguardino la totale o parziale alienazione, concessione in locazione, affitto o pignoramento dell'impresa
- Acquisto, alienazione, addebito, o locazione di terreni
- Acquisto o alienazione di oggetti che costituiscono parte integrante del patrimonio azionario per un valore corrispondente di più di 5000,00 euro (cinquemila euro)
- Ricorso al credito o concessione di credito per un valore superiore a 5000, 00 euro (cinquemila euro)
- Conclusione di contratti di locazione e contratti societari
- Conclusione di negozi che abbiano un oggetto societario superiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro)

- Conclusione di contratti che rivestano particolare importanza per la società o altrimenti che comportino un importo superiore a quello del corrente anno d'esercizio societario.
- Partecipazione d altre imprese, associazioni professionali, joint ventures, la costituzione o lo scioglimento di filiali o succursali, l'acquisto di imprese o parti di esse o la modifica del settore commerciale in cui opera l'impresa
- Il conferimento di una procura

b. Le suddette limitazioni relativamente all'importo sono assicurate per un valore fissato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del duemilacinque (VPI 2005). Viene preso in considerazione quale base per il calcolo il numero dell'indice dei prezzi al consumo reso pubblico per il giugno 2011 (duemilaundici).

SESTO RENDICONTO GENERALE D'ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Al termine di ogni anno di esercizio deve essere presentato entro cinque mesi un rendiconto generale di esercizio che sia conforme alle disposizioni della legge comprendente il conto degli utili e delle perdite, assicurandone immediatamente la trasmissione in copia agli azionisti perché ne prendano visione. L'utilizzazione dell'utile netto resta riservato all'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea generale ordinaria. L'utile netto da distribuire viene ripartito tra i soci in base alle quote azionarie da loro sottoscritte.

SETTIMO DELIBERAZIONI DEI SOCI

- (1) Le deliberazioni riservate in base alla legge ed al contratto societario ai soci vengono prese per iscritto dall'assemblea generale o in conformità all'articolo 34 della legge che regola le società a responsabilità limitata (paragrafo trentaquattro della legge che regola l'attività della società a responsabilità limitata). L'assemblea ordinaria generale deve avere luogo entro i primi sei mesi dell'anno di esercizio.
- (2) L'assemblea generale viene convocata da un amministratore tramite raccomandata inviata a tutti i soci e spedita agli indirizzi resi noti alla società. Tra il giorno in cui viene effettuata la spedizione postale della convocazione assembleare ed il giorno in cui viene convocata

l'assemblea generale deve intercorrere un periodo di almeno quattordici giorni. L'assemblea generale si svolge presso la sede societaria.

(3) Nell'assemblea generale 100 euro (cento euro) di sottoscrizione di capitale azionario garantiscono un voto. Ad ogni socio spetta almeno un voto.

(4) Le deliberazioni assembleari vengono prese a maggioranza semplice dei voti, tranne nel caso in cui lo statuto o la legge non prescrivano altrimenti. Per le seguenti occasioni è richiesta in ogni caso l'unanimità:

- modifiche dello statuto societario, compresa la modifica dell'oggetto societario
- Scioglimento della società
- Partecipazione ad altre imprese e società
- Consenso al trasferimento, divisione e addebito di quote societarie;
- Accoglimento di nuovi soci

OTTAVO TRASMISSIONE E DIVISIONE DI QUOTE SOCIETARIE

1. La trasmissione, addebito e divisione di quote di partecipazione necessita dell'approvazione dell'Assemblea generale.
2. Se un socio ha intenzione di vendere la sua quota azionaria, deve informarne gli altri soci. Nel caso in cui l'assemblea generale non acconsenta alla vendita della quota societaria, gli altri soci possono esigere dal socio intenzionato a liquidare la sua quota, entro tre mesi dalla deliberazione assembleare, la cessione della stessa in misura proporzionale alla loro partecipazione azionaria. Nella misura in cui un socio o più soci non vogliono fare uso del loro diritto di acquisto, gli altri soci entro un mese dopo avere raggiunto un accordo amichevole con il socio che desidera vendere la propria quota di partecipazione azionaria, hanno diritto di acquistarla da questi in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.
3. I soci di volta in volta designati possono, con dichiarazione unanime, non avvalersi della suddivisione su base proporzionale in base alla quota azionaria posseduta o trasmettere ad un terzo il diritto di acquisire la quota azionaria in

questione. Al socio che desidera vendere la sua quota di partecipazione è fatto obbligo di cedere la sua quota di partecipazione soltanto nel caso in cui venga acquisita la sua intera quota di partecipazione.

4. Il prezzo di cessione , in mancanza di unanimità dei soci deve essere determinato in base al fatto che l'amministratore fiduciario economico calcoli l'utile netto sulla base del rendiconto finale d'esercizio.

Questo importo deve inoltre essere elevato del 100%(cento per cento) per quanto riguarda le riserve gravate da imposte e del 60% per quanto riguarda le riserve non gravate da imposte; eventuali perdite nette devono essere detratte proporzionalmente in base alla quota di partecipazione posseduta.

4. Il prezzo di cessione così determinato deve essere corrisposto nell'arco di tre anni in tre rate annuali di uguale importo sulla base di una dichiarazione di cessione certificata da un notaio.

5. Nel caso in cui il ritiro del socio avvenga per subentrata incapacità lavorativa a causa di un incidente o di malattia, il prezzo di cessione dovrà essere calcolato come nel caso di rilevamento di una quota sociale di una successione nei diritti a causa di morte(lettera sette del punto del presente statuto). Il prezzo di cessione deve essere corrisposto nell'arco di tre anni in tre rate annuali di uguale importo sulla base di una dichiarazione di cessione certificata da un notaio.

6. Le quote societarie sono ereditabili soltanto dagli eredi consanguinei dei soci. Gli eredi che non siano consanguinei dei soci verranno indennizzati, in conformità alle disposizioni del presente statuto, e non riceveranno quote azionarie della società.

7. Nel caso in cui siano prese in considerazione persone in qualità di eredi o comunque altri successori di diritto mortis causa, che non appartengano alla società in qualità di soci, la quota di partecipazione societaria (o parte di essa) passerà a far parte della proprietà delle suddette persone; le suddette persone hanno tuttavia l'obbligo legale, sulla base di una deliberazione che deve essere adottata dall'Assemblea generale con la maggioranza semplice dei voti, di cedere la partecipazione societaria(o parte di essa) di cui sono venuti in tal modo

in possesso ad una o a più persone che saranno state indicate nominalmente durante la deliberazione assembleare in cambio del corrispettivo rappresentato dal pagamento del prezzo di cessione della partecipazione societaria in possesso di queste ultime.

Una tale deliberazione deve essere adottata entro tre mesi da quando la società è venuta a conoscenza dell'immissione in possesso della massa ereditaria del defunto socio da parte dell'erede; una deliberazione che venga adottata dopo questo termine non ha valore legale.

Nel caso in cui ad instaurare rapporti giuridici con la società siano più persone, eredi o successori che subentrino nei diritti del defunto socio, esse devono nominare e autorizzare mediante procura, nella loro qualità di comunione ereditaria, un loro rappresentante che possa rappresentare i loro interessi di fronte alla società.

Il prezzo di cessione dovrà perciò in questo caso essere determinato in modo tale che il valore delle quote di partecipazione sia calcolato per i primi cinque anni di esistenza della società in base ai regolamenti di questo statuto.

Dopo il termine di tale periodo il valore dell'impresa verrà determinato quale valore in contanti di un utile conseguito per un periodo di tre anni. Base per il calcolo di questo valore economico espresso in contanti è l'utile medio del'ultimo triennio, rivalutato dell'indice medio annuale dei prezzi al consumo quale reso pubblico dall'Ente austriaco per la ricerca statistica e moltiplicato per tre. La valutazione dovrà essere effettuata da un amministratore fiduciario economico nominato nominalmente dalla società. Se non dovesse raggiunto un accordo sulla nomina dell'amministratore fiduciario economico, verrà incaricata della nomina la Camera degli amministratori fiduciari economici di Salisburgo.

Per il pagamento del prezzo di cessione sono responsabili quei soci che durante l'Assemblea generale hanno votato a favore della deliberazione che prevedeva la cessione della quota societaria (o di parte di essa), derivandone un obbligo in solido con la persona o le persone che costoro hanno nominato nominalmente quale acquirente di questa quota societaria. Il pagamento deve avvenire in tre

rate annuali di uguale importo, a partire dal 31.12 (trentuno dicembre) dell'anno in cui si sono verificati gli eventi suesposti.

NONO 1) La società può esercitare il diritto di recesso a condizione che sia rispettato il termine di recesso fissato in 6 mesi (sei) mediante raccomandata indirizzata agli altri soci al termine dell'anno di esercizio. (2) L'esercizio del diritto di recesso ha come conseguenza lo scioglimento della società. Gli altri soci hanno tuttavia il diritto di prolungare l'esistenza della società se essi o un terzo da loro unanimemente e nominalmente prescelto si accollerà la quota di partecipazione societaria del socio che fa uso del diritto di recesso per un prezzo di cessione che equivalga alla quota societaria che lo stesso socio aveva versato all'atto del versamento azionario iniziale.

DECIMO DIVIETO DI CONCORRENZA

Viene concordato che esiste un divieto di concorrenza soltanto per il territorio del comune di X. Ogni socio ha l'obbligo di conservare, anche dopo il suo recesso dalla società, il più stretto riserbo su tutte le faccende concernenti la società e le sue filiali.

UNDICI COMUNICAZIONI

Le comunicazioni ai soci verranno effettuate mediante raccomandata all'indirizzo più recente da questi fornito alla società.

DODICI COSTI DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

I costi e le imposte connesse alla costituzione della società fino ad un importo massimo di euro 7.000 (settemila euro) verranno sostenuti dalla società. I costi di costituzione societaria devono essere registrati nel rendiconto annuale di gestione quali spese sostenute insieme con gli importi effettivamente spesi.

TREDICESIMO CLAUSOLA GENERALE

Nella misura in cui questo statuto societario nella sua attuale versione non disponga altrimenti, valgono le disposizioni di legge che regolano l'attività di una società a responsabilità limitata .

QUATTORDICI PROCURA

Le parti conferiscono procura ed incaricano infine la Signora , di preparare la documentazione per il disbrigo delle suesposte circostanze, documentazione comprendente domande, aggiunte, rettifiche ed integrazioni a nome di tutti i soci , purché ciò risulti assolutamente necessario per la registrazione di questi atti nel registro delle imprese. La signora cui è stata conferita la procura ha anche diritto a questo scopo di contrarre in nome proprio e nel caso di doppia rappresentanza di rilasciare dichiarazioni di tipo legale.. Questo atto notarile è stato letto ad alta voce e parola per parola alle parti contraenti, da esse approvato e con la disposizione che di questo atto notarile vengano prodotte numerose copie che dovranno essere inviate alle stesse parti contraenti, alla società ed ai suoi organi come anche al registro delle imprese del tribunale regionale e di quello commerciale di Salisburgo, da me sottoscritto

Comune di X, il

Maggiore X XY per la fondazione X

Dr. X Notaio pubblico